

A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE

**Prot. n. 39/20 – CP/sb
Circ. n. 39/RI/7 - 20**

Verona, 6 marzo 2020

Oggetto: **CORONA VIRUS – AMMORTIZZATORI SOCIALI E ALTRE MISURE EMERGENZIALI**

Con il D.L. n. 9/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020, sono state previste le misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19). Le disposizioni sono state introdotte per contrastare la diffusione del virus e per favorire il contenimento degli effetti negativi sul tessuto socio-economico nazionale.

Tali interventi riguardano sia le imprese ubicate nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo') che le imprese site nelle regioni interessate dall'emergenza epidemiologica: Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

In particolare al capo II del decreto Legge recante " *Misure in materia di lavoro privato e pubblico*" sono state previste specifiche deroghe alla vigente disciplina degli ammortizzatori sociali al fine di favorirne l'accesso.

Di seguito riportiamo gli interventi previsti in materia di lavoro per imprese, dipendenti e lavoratori autonomi.

Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario (art. 13)

Dislocazione geografica	<ul style="list-style-type: none"> • unita' produttive site nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 (<i>si veda introduzione alla presente circolare</i>) • unita' produttive al di fuori dei comuni di cui al punto precedente in riferimento ai lavoratori gia' residenti o domiciliati nei predetti comuni e impossibilitati a prestare la propria attivita' lavorativa.
Destinatari	<p>I datori di lavoro che presentano domanda di concessione per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) o • l'accesso all'assegno ordinario per sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa. <p>I lavoratori che risultano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.</p>
Deroghe rispetto la disciplina ordinaria	<ul style="list-style-type: none"> • dall'obbligo di informazione e consultazione sindacale di cui l'art. 14 Dlgs 148/2015 • dei termini del procedimento previsti per la domanda, per l'assegno ordinario, dall'obbligo di accordo, ove previsto. <p>I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario non sono conteggiati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai fini delle durate massime complessive • dei limiti previsti per la durata di cui al Dlgs 148 /2015.
Termini per la domanda	La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attivita' lavorativa, che in ogni caso non puo' essere superiore a tre mesi.
Assegno ordinario	L'assegno ordinario e' concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente piu' di 5 dipendenti.

Treatmento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in CIGS (art.14)

Dislocazione geografica	Le aziende site nei comuni individuati nell'allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 (<i>si veda introduzione alla presente circolare</i>)
Trattamento ordinario	possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per un periodo in ogni caso non superiore a tre mesi.
Condizione	che in data 23 febbraio 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 6/2020) abbiano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario (CIGS)
	La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata all'interruzione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata mediante decreto da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un decreto.

Cassa integrazione in deroga (art.15)

Destinatari	I datori di lavoro del settore privato compreso il settore agricolo (esclusi di datori di lavoro domestico)
Dislocazione geografica	unità produttive site nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 (<i>si vedano introduzione alla presente circolare</i>), nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni.
Condizione	Non siano applicate le tutele previste dalle disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario previste dalla normativa vigente.
Integrazione salariale in deroga	Presentazione della domanda per lavoratori in forza la cui durata è prevista per un periodo massimo di tre mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020. Al lavoratori coinvolti è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.
Procedura e modalità di accesso	I trattamenti sono concessi con decreto delle regioni interessate. Le regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni mediante pagamento diretto ai lavoratori. Le domande sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Indennità lavoratori autonomi (art.16)

Destinatari	Collaboratori coordinati e continuativi, titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata.
Condizioni	Svolgimento dell'attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020.
Dislocazione geografica	comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 (<i>si vedano introduzione alla presente circolare</i>) o siano ivi residenti o domiciliati
Sostegno economico	Indennità mensile pari ad € 500. Tale trattamento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Durata	massimo di tre mesi e parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attività.
Procedura e modalità di accesso	Il trattamento è concesso con decreto delle regioni interessate. Le regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni mediante pagamento diretto ai lavoratori. Le domande sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Cassa integrazione in deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna (art.17)

Destinatari	I datori di lavoro del settore privato compreso il settore agricolo (esclusi di datori di lavoro domestico)
Dislocazione geografica	Unità produttive situate nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna , al di fuori dei casi previsti della cassa in deroga di cui all'articolo 15.
	datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa in dette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle predette regioni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario,
condizioni	- limitatamente ai casi di accertato pregiudizio in conseguenza delle ordinanze emanate dal Ministero della salute, d'intesa con le regioni, nell'ambito dei provvedimenti assunti con il DL 6/2020 - previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative,
Trattamento salariale	Trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga. Ai lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.
Durata	un periodo massimo di un mese a decorrere dal 23 febbraio 2020 per i dipendenti in forza alla medesima data.
Procedura e modalità di accesso	Il trattamento sono concessi con decreto delle regioni interessate. Le regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni mediante pagamento diretto ai lavoratori. Le domande sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

In favore delle zone rosse identificate nell'allegato n. 1 al DPCM del 23 febbraio 2020 (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo') il decreto ha stabilito ulteriori norme per fronteggiare l'emergenza tra cui la sospensione dei versamenti in scadenza nel periodo compreso dal 23 febbraio al 30 aprile, (per le specifiche si rimanda al testo normativo) e l'incremento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI).

Ricordiamo che in materia di ammortizzatori sociali il D.Lgs. 148/2015 e il D.M. 95442/2016 hanno previsto tra le causali per il ricorso alla Cigo le ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività per ordine della Pubblica Autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori, per fatti sopravvenuti, non attribuibili a inadempienza o responsabilità dell'impresa o dei lavoratori, dovuti a eventi improvvisi e di rilievo o da ordini della Pubblica Autorità determinati da circostanze non imputabili all'impresa.

Unitamente agli ammortizzatori sociali il Governo mediante il DL 23 febbraio 2020 n.6 e il DPCM del 4 marzo 2020 ha inteso semplificare gli oneri procedurali (amministrativi e normativi) al fine di favorire e ampliare lo svolgimento dell'attività lavorativa da remoto mediante lo smart working/lavoro agile.

In questa fase emergenziale è infatti possibile ricorrere allo smart working anche in assenza di accordi individuali mentre è rimasta immutata la previsione con la quale assolvere l'obbligo di consegna al lavoratore dell'informativa in materia di sicurezza sul lavoro in modalità telematica utilizzando la documentazione resa disponibile sul sito dell'INAIL ([clicca qui](#)).

Inoltre, pur in assenza di un accordo individuale, rimane confermata come per la versione ordinaria dello smart working la procedura telematica per l'attivazione del lavoro agile (www.cliclavoro.it). In caso di attivazione del lavoro agile connesso all'emergenza epidemiologica da COVID-19 l'accordo individuale può essere sostituito da un'autocertificazione con la quale si attesta che l'attività è in funzione dell'emergenza (fermo restando la preventiva procedura telematica).

L'Ufficio Relazioni Industriali rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e porge distinti saluti.

Il Direttore
Lorenzo Bossi

